



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

C.C.I.A.A..MILANO MONZA BRIANZA

Via Meravigli, 9
21123 MILANO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Giovanni Pellegrinelli

SALONE DEL FUTURO

PROGETTO ARREDI

ELABORATO

02

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
A - SCHEMA DI CONTRATTO



Sede legale: Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma

C.F./P.I. 04786421000

Capitale Sociale € 1.318.941,00



Direzione Tecnica ed Amministrativa:
Via Perugia,62 - 10152 Torino



DIRETTORE TECNICO: Arch. Sandro Peritore

PROGETTISTA	Arch. Sandro Peritore
CAPO COMMESSA	Ing. Andrea Giaretto
COLLABORATORI	Arch. Simona Faggiani Arch. Alessandra Sconfienza

CONSULENTI	
------------	--

REV.	PROTOCOLLO	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO
0	21600_PE_103031	07/20	emissione	De Ruvo	Peritore
1					
2					

SCHEMA DI CONTRATTO

**Fornitura e posa in opera di arredi a catalogo ed a misura presso il
Salone per l'erogazione dei servizi al Pubblico, denominato
"Salone del Futuro"**

CUPCUP E46J19000170005 - CIG 8446444217

La Stazione Appaltante, Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza Lodi con sede in Via Meravigli 9/b - 20123 Milano C.F. e P.I. 09920840965, in persona del Dirigente dell'Area Risorse e Patrimonio, Irene Caramaschi, domiciliato per la carica presso la sede camerale, in seguito denominata anche **"Camera"**

e

la società, soggetto affidatario, con sede legale in –) - C.F./P.I. P.E.C. in persona di in qualità di rappresentante legale, domiciliato, ai fini del presente atto, presso Via – (.....) in seguito denominato **"Appaltatore" o "Fornitore"**

PREMESSO CHE

- con provvedimento n. 937 del 27/10/2020, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche "Codice") per l'affidamento della fornitura in oggetto il cui importo a base di gara è pari a euro 381.658,00 oltre IVA, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- il bando è stato inviato per la pubblicazione in Gazzetta Europea in data 27/10/2020 e entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute n.

..... offerte;

- con provvedimento n. del l'appalto in oggetto è stato aggiudicato all'impresa di cui sopra, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ed un prezzo pari ad € oltre IVA;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 **PREMESSE**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore di patto.

ARTICOLO 2 **OGGETTO**

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta l'appalto di tutte le prestazioni consistenti nella fornitura e posa in opera degli:

- arredi a catalogo costituiti da tavoli, scrivanie, sedute, divani, accessori come indicati nel progetto esecutivo;
- arredi a misura costituiti da manufatti in legno, vetro come indicati nel progetto esecutivo;

presso il Salone per l'erogazione dei servizi al Pubblico, denominato "Salone del Futuro", di proprietà della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi.

La fornitura deve avvenire con nel rispetto dei criteri minimi ambientali di cui DM 11 gennaio 2017 *"Criteri ambientali minimi fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni"*.

La fornitura si intende comprensiva di trasporto, consegna al piano, posa in opera, montaggio, asporto e smaltimento di imballaggi, rimozione dei materiali di risulta e loro trasporto a rifiuto, pulizia dei locali al termine della posa in opera e servizio di garanzia su tutti gli arredi per la durata normativamente prevista, di cinque anni, o per il maggior periodo di garanzia offerto in sede di gara. La garanzia decorre dall'emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura, redatto dal direttore dell'esecuzione. L'Appaltatore deve inoltre garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni.

ARTICOLO 3 DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non siano allo stesso materialmente allegati:

- a) il Capitolato speciale d'appalto - B: Specifiche tecniche;
- b) il cronoprogramma delle forniture;
- c) gli elaborati grafici progettuali;
- d) le polizze di garanzie;
- e) l'offerta tecnica ed economica del fornitore.

L'Appaltatore, così come rappresentato, dichiara di conoscere in dettaglio il contenuto dei documenti sopra citati che vengono accettati integralmente e cui si rimanda per quanto non citato nel presente documento.

Le parti dichiarano, altresì, con riferimento agli elaborati progettuali ed agli atti di gara che gli stessi sono stati messi a disposizione di tutti i concorrenti in modo completo e gratuito sul sito della Stazione appaltante e sulla piattaforma Sintel.

ARTICOLO 4 DURATA

Il tempo utile per la fornitura e la posa in opera di tutti gli arredi è di 12 settimane

naturali e consecutive dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

La consegna degli arredi è comunque subordinata alla conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria del Salone, attualmente in corso, il cui termine è previsto per il mese di aprile 2021. Qualora i locali non saranno ancora disponibili al momento della consegna e del montaggio degli arredi, attività previste in cronoprogramma a partire dalla nona settimana, potrà essere richiesto all'Appaltatore di stoccare gli arredi a proprie spese e nei propri magazzini per un periodo massimo di 45 giorni.

ARTICOLO 5 **IMPORTI**

L'appalto di cui al presente contratto viene dato ed accettato per il complessivo importo di € _____ **oltre IVA**. Gli oneri della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a € 1.614,00 e sono inclusi nell'importo di cui sopra.

ARTICOLO 6 **GARANZIE E ASSISTENZA POST- VENDITA**

L'Appaltatore assicura la garanzia dei mobili, delle sedute, dei complementi di arredo e di tutti i prodotti e relativi accessori oggetto del presente contratto per vizi e difetti di funzionamento, per difetto di montaggio, per mancanza di qualità, nonché la garanzia per buon funzionamento per cinque anni o per la maggiore estensione temporale offerta in sede di gara, a decorrere dalla data del certificato regolare esecuzione e verifica conformità della fornitura. La Camera esercita il diritto alla garanzia mediante denuncia al fornitore dei vizi, della mancanza di qualità o del cattivo o non perfetto funzionamento dell'arredo fornito. La garanzia si estende ai vizi, difformità o non perfetto funzionamento che siano stati denunciati entro il periodo di garanzia. Nel periodo di garanzia la Camera ha diritto alla **riparazione** e/o alla **sostituzione gratuita** ogni qualvolta si verifichi il mancato, non perfetto o cattivo funzionamento dei mobili ovvero ogniqualvolta rilevi il difetto di fabbricazione, la

manca di qualità essenziali o dei requisiti minimi e/o migliorativi offerti. Durante tutto il periodo di garanzia, l'appaltatore si impegna ad assicurare la manutenzione e l'assistenza tecnica in modalità **"full risk"**, come di seguito dettagliato, provvedendo a proprie spese ad effettuare i ripristini e dovrà rispettare le seguenti condizioni minime:

- a) essere di tipo full risk;
- b) tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata: 2 giorni lavorativi dalla chiamata;
- c) tempo massimo per ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità dei beni mediante riparazione o sostituzione garantito dall'inizio dell'intervento: 3 giorni lavorativi.

Se entro i suddetti termini il fornitore non adempie agli obblighi di garanzia così descritti, la Camera potrà esercitare il diritto di esecuzione in danno, per tale intendendosi il diritto di far eseguire da altri operatori economici i lavori e le sostituzioni necessarie, addebitandone tutti i costi, debitamente documentati, all'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal mancato tempestivo intervento in garanzia. La garanzia gratuita riguarda tutti i beni oggetto della fornitura con i relativi accessori, componenti e ingranaggi ed è comprensiva di tutte le spese necessarie ad assicurarla. Per ogni intervento in garanzia viene redatta un'apposita nota, sottoscritta dal DEC e da un incaricato del fornitore, nella quale sono registrati la data di richiesta di intervento, l'ora e il giorno dell'intervento, l'ora e il giorno dell'avvenuto ripristino e la descrizione dell'intervento. La garanzia non si applica ai danni agli arredi imputabili a comportamenti dolosi o colposi dei dipendenti o di altre persone, ad incendi e altre calamità naturali e ad un uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e manutenzione.

A copertura di tali rischi manutentivi nel periodo di garanzia, e al fine di tenere indenne la stazione appaltante dai danni causati dalla mancata assistenza o manutenzione, l'appaltatore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con un massimale garantito non inferiore a € 380.000,00. Tale polizza dovrà avere validità dalla data del certificato di verifica di conformità per tutto il periodo di garanzia offerto.

Si dà inoltre atto che, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n., per l'importo di €, rilasciata da in data con validità per tutta la durata contrattuale.

L'Appaltatore ha inoltre stipulato una polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per danni causati nel corso dell'attività di consegna e montaggio degli arredi rilasciata da n. datacon massimale di €e validità fino all'emissione del certificato di ultimazione delle forniture.

ARTICOLO 7 DISPONIBILITÀ DELLE PARTI DI RICAMBIO EXTRA GARANZIA

L'Appaltatore si obbliga, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o per il maggior periodo offerto in sede di gara, a mettere a disposizione della Camera tutte le parti di ricambio degli arredi non incluse nella garanzia.

ARTICOLO 8 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La gestione del contratto, per conto della Committente, è demandata a, in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) con tutti i compiti previsti dal Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti. Il DEC procederà a valutare la qualità della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nei documenti di gara e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta. A tale scopo il DEC procederà all'accettazione dei materiali prima della loro installazione come meglio indicato al successivo articolo e al rilascio, entro i termini previsti dal citato DM 49/2018, del certificato di ultimazione della fornitura, al fine della verifica del rispetto dei termini e del pagamento degli acconti.

ARTICOLO 9 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto Parte B "Specifiche tecniche", agli elaborati grafici di progetto e alle migliorie eventualmente offerte e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del DEC che, come indicato nel citato Capitolato procederà anche all'approvazione delle campionature prima della fornitura in cantiere. Il DEC può rifiutare in qualunque momento i materiali e i componenti non conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti, restano fermi i diritti e i poteri della Camera in sede di verifica di conformità finale da parte del DEC.

ARTICOLO 10 FATTURAZIONE, PAGAMENTI E ANTICIPAZIONE

La fornitura verrà liquidata con la seguente tempistica, dietro emissione di regolare fattura:

- Acconto pari al 70% dell'importo contrattuale, al netto dell'eventuale anticipazione di cui al paragrafo successivo, alla conclusione del montaggio di tutti

gli arredi e dietro rilascio del certificato di ultimazione della fornitura emesso dal DEC;

- Saldo del 30% dopo l'emissione del certificato verifica di conformità finale, di cui al successivo art. 11.

Le fatture dovranno recare il codice CUP e C.I.G. indicato nel presente contratto e verranno approvate dal DEC che apporrà il proprio visto per la liquidazione.

Il corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica che dovrà essere inviata secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it, con l'indicazione obbligatoria del Codice Univoco di Ufficio: UFPK6K.

L'erogazione del corrispettivo è subordinata alla verifica, da parte della stazione appaltante, della regolarità degli adempimenti del Fornitore sia in materia contributiva e previdenziale, mediante acquisizione di DURC, sia nei confronti dell'erario.

Qualora emergessero situazioni di inadempimento, la stazione appaltante è tenuta a sospendere il pagamento nei confronti del beneficiario ed a versare le somme agli enti previdenziali/fiscali.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo "mandato di pagamento e le fatture verranno saldate dalla Camera di commercio applicando la scissione del pagamento, pertanto, nella fattura emessa dovrà essere riportata la seguente indicazione: "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, nella misura di legge, che potrà essere richiesta dall'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, attestato dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. L'erogazione

dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 11 CERTIFICATO DI CONFORMITÀ FINALE

Oltre all'accettazione di tutti i materiali e componenti, gli arredi oggetto del presente appalto, sono sottoposti a verifica di conformità finale da parte del DEC, allo scopo di accertare e di certificare che le prestazioni siano state eseguite nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni degli atti di gara e del contratto, nonché nel rispetto della normativa di settore. La verifica di conformità è svolta dal DEC, in contraddittorio col fornitore e si conclude con l'emissione del certificato di conformità della fornitura. Le operazioni di emissione di tale certificato dovranno essere concluse entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni.

Il certificato di conformità della fornitura, soggetto a conferma da parte del Responsabile del Procedimento, non esclude la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica delle forniture.

ARTICOLO 12 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà provvedere a dotarsi a completo suo carico di tutti gli attrezzi e di ogni altro mezzo d'opera occorrente per l'esecuzione della prestazione oggetto del presente appalto.

Tutti i materiali devono essere forniti in opera completi degli accessori necessari per il loro corretto funzionamento e il relativo onere si intende compreso nel prezzo dei

materiali stessi.

Tutti i materiali dovranno essere corredati di marchio CE e di attestato di conformità alla direttiva CEE relativa, nonché delle certificazioni di reazione al fuoco previste dagli elaborati tecnici.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del Codice e, specificamente, al decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante *"Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni"*.

Prima della consegna dovrà essere fornita la campionatura dei materiali.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a:

- consegnare scheda di manutenzione dei prodotti;
- consegnare le schede tecniche dei materiali.

La consegna della documentazione sopra elencata è condizione essenziale per il rilascio del certificato di verifica di conformità della fornitura.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel progetto.

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri già previsti nei documenti progettuali, nonché tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione alla medesima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 13 PENALI

L'Appaltatore è obbligato a rispettare il cronoprogramma della Stazione appaltante, nonché il programma esecutivo della fornitura da egli stesso predisposto.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione della fornitura come risultante dal verbale di avvio della fornitura, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1°/oo (unopermille) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

È soggetto a penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, anche il mancato rispetto di una sola delle clausole contrattuali.

Le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del corrispettivo immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di

ritardo, previa contestazione scritta con assegnazione di un termine di massimo 10 giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni.

L'eventuale ritardo nell'esecuzione della fornitura che comporti l'applicazione di penali verrà tempestivamente comunicato dal DEC al Responsabile del procedimento.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare penali di importo superiore a detta percentuale, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi 108 del Codice.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Non è prevista l'erogazione di alcun premio di accelerazione.

ARTICOLO 14 MODIFICHE CONTRATTUALI

Durante tutto il periodo di vigenza contrattuale i prezzi resteranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa ed evenienza, anche di forza maggiore.

ARTICOLO 15 RISOLUZIONE

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, senza necessità di ulteriori adempimenti, ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell'Appaltatore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi nei casi che valgono quali clausole risolutive espresse, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile:

1. frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

2. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale e mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
3. impiego di personale non regolarmente assunto;
4. perdita, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura;
5. penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale;
6. sospensione ingiustificata della fornitura;
7. esecuzione della fornitura ed interventi in modo gravemente difforme dalle prescrizioni del contratto e capitolato speciale o delle prescrizioni impartite dalla stazione appaltante o, comunque, non a regola d'arte;
8. mancato inizio e/o mancato completamento della fornitura nei termini indicati.
9. inosservanza degli obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
10. mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Committente;
11. subappalto non autorizzato;
12. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
13. manifesta incapacità o inidoneità organizzativa nell'esecuzione della fornitura.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili fatto salvo l'addebito all'Appaltatore delle maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante a seguito della risoluzione.

ARTICOLO 16 SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% prevista dalle vigenti disposizioni di legge, come meglio motivato nel disciplinare di gara.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante. In particolare, è necessario presentare alla stazione appaltante, con congruo anticipo, apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 105 del Codice. Il termine previsto dall'articolo 105, comma 18, del Codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Gli eventuali contratti tra l'Appaltatore e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.

ARTICOLO 17 REFERENTE DEL FORNITORE

La gestione del contratto, per conto del Fornitore, è demandata a _____, in qualità di Referente unico del Fornitore ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

Tutti gli aspetti inerenti al presente contratto (comunicazioni, richieste, verifiche, contatti, variazioni delle prestazioni, etc.) avranno questi come referente.

ARTICOLO 18 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli artt. dal 205 al 208 del Codice.

In caso tali tentativi di accordo transattivo falliscano, tutte le controversie derivanti

dal contratto o in relazione all'esecuzione dello stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Milano. .

ARTICOLO 19 TRATTAMENTO DATI E PRIVACY

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti a qualsiasi titolo nel corso dello svolgimento del servizio è la Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi.

Il Fornitore garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all'attività prestata di cui verrà a conoscenza direttamente o per il tramite della Committente saranno tenute riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso alla fornitura del servizio oggetto del contratto, salva l'autorizzazione scritta da parte di Camera di Commercio e degli eventuali altri soggetti a cui tali informazioni si riferiscono.

Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell'attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

La Committente e il Fornitore si impegnano a trattare i dati personali gestiti in occasione dell'esecuzione del presente contratto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, secondo le rispettive competenze e relative responsabilità.

La Committente è tenuta alla pubblicazione delle informazioni sull'attività pubblica ai fini dell'applicazione dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) e degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

ARTICOLO 20 RINVII

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme vigenti in materia.

Milano, _____

L'Appaltatore

.....

Firmato digitalmente

Camera di Commercio

Irene Caramaschi

Firmato digitalmente